



**PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

**PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI FINANZIAMENTI
DELLE DEMOLIZIONI GIUDIZIALI DEGLI IMMOBILI ABUSIVI
UBICATI NELL'AREA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI**

STIPULATO FRA

**LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI,
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORRE ANNUNZIATA**

E

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

PREMESSO CHE

I) La Suprema Corte di Cassazione, a partire dal noto arresto delle Sezioni Unite (Sentenza n. 15 del 19/06/1996 Cc., dep. 24/07/1996, Rv. 205336 – 01, P.M. in proc. Monterisi), orientamento sempre confermato dalla giurisprudenza di legittimità successiva (fino ad arrivare, tra le altre, alle più recenti sentenze della Sez. 3[^], n. 30679 del 20/12/2016 Cc., dep. 20/06/2017, Rv. 270229 – 01, Pintacorona, e n. 51044 del 3/10/2018 Cc., dep. 09/11/2018, Rv. 274128 – 01, M.), ha ripetutamente stabilito che gli ordini giudiziari di demolizione degli immobili abusivi, pur avendo natura di sanzione amministrativa, restano pur sempre caratterizzati dalla funzione giurisdizionale del Giudice che li ha emessi.

Gli ordini giudiziari di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, irrogati dall'Autorità Giudiziaria Penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Testo Unico n. 380 del 2001 (già art. 7 della legge n. 47 del 1985) e dell'art. 181, comma 2, del d.l.vo n. 42 del 2004, assolvendo ad una preminente funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, hanno natura di provvedimenti accessori rispetto alla condanna principale e costituiscono esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quello dell'Autorità Amministrativa, che viene attribuito, in via non surrogatoria ma principale, al Giudice Penale.

Il potere di ordinare la demolizione, espressamente conferito dalla legge all'Autorità Giudiziaria Penale, pur essendo di natura amministrativa, è rivolto al ripristino del bene tutelato in virtù di un interesse (di repressione ma anche di prevenzione) correlato all'esercizio della pura potestà di giustizia, di tal che il conseguente provvedimento ricompreso nella sentenza passata in giudicato, al pari delle altre statuizioni della condanna, è assoggettato all'esecuzione nelle forme previste dagli artt. 655 e ss. cod. proc. pen..

In ossequio alla predetta giurisprudenza di legittimità (in sintesi, Sez. 3[^], Sentenza n. 37120 dell'11/5/2005 – 13/10/2005, Morelli, Rv. 232172-01), spetta alla Procura Generale della

Repubblica di Napoli ed alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali e funzionali stabilite dall'art. 665 cod. proc. pen., il dovere di eseguire gli ordini giudiziari di demolizione e di ripristino degli immobili abusivi edificati nell'area del Parco Archeologico di Pompei.

Quanto al punto della previsione delle modalità di adempimento, da parte del Pubblico Ministero, del dovere di eseguire gli ordini giudiziari di demolizione e di riduzione in pristino, mette conto di evocare, quale presupposto concettuale del presente atto, il "Protocollo di intesa sulla disciplina delle demolizioni di opere abusive", sottoscritto in data 27 novembre 2018 fra la Procura Generale della Repubblica di Napoli e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Il presente protocollo, per l'effetto, al medesimo protocollo ora evocato si raccorda e ad esso rinvia per tutto quanto non disciplinato dal presente atto.

II) Come stabilito dall'art. 3 del D.M. n. 198 del 9.4.2016 e ss.mm.ii. il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei (in seguito indicato anche semplicemente come Parco) esercita, all'interno dei confini e nelle aree e nei siti di competenza, anche le funzioni normalmente spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio.

Secondo l'art. 2 del suddetto D.M. n. 198 del 9.4.2016 e ss.mm.ii. i confini dell'area di competenza del Parco Archeologico di Pompei includono le seguenti aree: a) all'interno del Comune di Pompei (NA), l'area così delimitata: il confine a *nord*, in corrispondenza della contrada Civita, ricalca quello territoriale del Comune di Pompei fino a via Grotta, via Provinciale Pizzo Martino e via Nolana, che costituiscono il limite *est* con l'inclusione del Santuario, per poi proseguire lungo la direttrice formata da via Piave, via Duca D'Aosta, via Astolelle II Traversa fino all'autostrada Napoli-Salerno, che rappresenta il confine *sud* del territorio di competenza; ad *ovest* il limite ricalca il confine territoriale del Comune; b) all'interno del Comune di Boscoreale (NA): l'Area di Villa Regina e l'Antiquarium; c) all'interno del Comune di Poggioreale (NA): il Parco archeologico di Longola; d) all'interno del Comune di Torre Annunziata (NA): l'area demaniale delle ville delimitata a *sud* da Via Gioacchino Murat, ivi compresi lo Spolettificio e l'area della Real Fabbrica d'armi, delimitata da Corso Garibaldi, Via Carlo III, Via Eolo, Via Strada Pedonale, Via G. Parini; il limite *nord* coincide con Via Vittorio Veneto; è inclusa la porzione di Pagus in località traversa Andolfi; e) all'interno dei Comuni di Castellammare di Stabia-Gragnano (NA): la competenza sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia si estende sui fogli 6 e 15 del Catasto, corrispondenti alla Collina di Varano, includendo altresì l'adiacente porzione del Comune di Gragnano e, alle pendici del Faito, la Reggia del Quisisana; f) all'interno del Comune di Lettere (NA): l'Area del Castello; g) all'interno del Comune di Scafati (SA): l'area del Real Polverificio borbonico.

I suddetti siti, ad eccezione dell'ex Real Polverificio borbonico sito in Scafati (SA), ricadono nel circondario di competenza della Procura di Torre Annunziata e nel distretto della Corte di Appello di Napoli.

Ai sensi dell'art. 27, co. 2 del D.P.R. n. 380/2001 *"Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, (ora D.lgs. n. 42 del 2004) il dirigente (del competente ufficio comunale) provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 42 del 2004), o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, (ora Parte terza del D.lgs. n. 42 del 2004) il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione,*

anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

In data 1.8.2019 veniva stipulato tra la Procura della Repubblica di Torre Annunziata e il Parco Archeologico di Pompei il Protocollo d'intesa, successivamente rinnovato in data 28.7.2021, avente ad oggetto la collaborazione istituzionale tra i due Uffici su indicati ai fini dell'efficace e tempestivo contrasto al saccheggio e al traffico delle opere d'arte e di reperti archeologici depredati dalle aree di competenza del Parco medesimo, attraverso il tempestivo reciproco scambio di informazioni, l'attività congiunta di ispezione dei siti archeologici oggetto di scavo clandestino, l'attività di promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico ricadente nell'area di competenza del Parco Archeologico di Pompei e le altre attività previste.

CONSIDERATO CHE

III) La Procura Generale della Repubblica di Napoli e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, per eseguire gli ordini giudiziari di demolizione degli immobili abusivi edificati nelle aree di competenza del Parco Archeologico di Pompei, non possono considerare esaustivo il ricorso al finanziamento da parte dei Comuni tramite il Fondo per le Demolizioni istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 32, comma 12, del decreto legge n. 269 del 1993, convertito dalla legge n. 326 del 2003.

Ed invero tale norma prevede che le anticipazioni a valere sulle risorse del predetto Fondo C.D.P. possano essere richieste soltanto per sostenere i costi relativi agli interventi di demolizione di opere abusive, con esclusione degli interventi di ripristino dello stato dei luoghi.

Per tale ragione l'Autorità Giudiziaria Penale ha necessità di reperire altrove le risorse necessarie per eseguire gli ordini giudiziari di demolizione degli immobili abusivi edificati nell'area del Parco Archeologico di Pompei, che, stante il vincolo archeologico gravante sul territorio di competenza, comportano il necessario ripristino dello stato dei luoghi, con i conseguenti, rilevanti esborsi.

IV) Il Parco Archeologico di Pompei dispone, nel proprio bilancio, di risorse economiche da destinare al finanziamento della attività di demolizione e ripristino degli immobili abusivi edificati nelle aree di propria competenza.

Il medesimo Ente, pur disponendo, nella propria dotazione organica, di figure tecniche con competenze specifiche per progettare, affidare e dirigere i lavori di abbattimento e per selezionare imprese demolitrici qualificate e affidabili, non può affidare alle stesse tali incarichi in ragione dei già onerosi impegni di ufficio gravanti sulle medesime.

Il Parco Archeologico di Pompei ha interesse a supportare l'azione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nel ripristino della legalità violata nei territori ricadenti nelle aree di propria competenza, attraverso il compiuto esito delle procedure esecutive di demolizione e ripristino dell'Autorità Giudiziaria Penale, dal momento che l'esecuzione delle demolizioni giudiziali delle costruzioni abusive rappresenta uno strumento insostituibile per il ripristino delle condizioni di decoro e paesaggistiche violate e per la tutela, la sicurezza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, anche in chiave preventiva, per la funzione fortemente dissuasiva ed altamente simbolica che le demolizioni esercitano nei confronti del fenomeno dell'abusivismo edilizio.

RITENUTO CHE

V) L'art. 15, comma 1, della legge n. 241 del 1990 sancisce che *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.*

Siffatta norma prevede, dunque, che gli enti pubblici possano collaborare fra di loro per raggiungere un fine istituzionale comune, sulla base di accordi non solo consentiti ma finanche auspicati nello spirito della legge.

E' pertanto legittima ed opportuna la seguente intesa: il Parco Archeologico di Pompei accantona nel proprio bilancio dei fondi da destinare alla demolizione, per il tramite della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli e della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, degli immobili abusivi ricadenti nelle aree di competenza del Parco stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi oltreché alle spese tecnico-amministrative; le suddette Procura Generale e Procura della Repubblica provvedono all'esecuzione degli ordini giudiziari di demolizione e ripristino anche nell'interesse del Parco Archeologico di Pompei per quel che concerne gli immobili abusivi che rientrano nelle aree di competenza di quest'ultimo.

VI) Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, compete al Procuratore Generale della Repubblica di Napoli verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale nell'ambito del Distretto e dunque garantire che i Procuratori della Repubblica del medesimo Distretto osservino buone prassi uniformi; il che vale anche, naturalmente, nella delicata materia delle demolizioni giudiziali, l'esecuzione delle quali costituisce un corollario dell'azione penale.

La vigilanza, ai sensi della norma testé indicata, del Procuratore Generale e, con questi, dell'Avvocato Generale, al quale ultimo è rimesso il coordinamento dell'Ufficio Demolizioni della Procura Generale, appare ancor più necessaria per il fatto che le risorse finanziarie messe a disposizione dal Parco Archeologico di Pompei sono di regola limitate rispetto al numero delle demolizioni con ripristino da eseguire nelle aree di competenza del Parco.

Spetta dunque al Procuratore Generale ed all'Avvocato Generale della Repubblica di Napoli assicurare che gli uffici requirenti firmatari del presente protocollo, interessati ad ottenere, per l'esecuzione delle proprie demolizioni con ripristino, i finanziamenti da parte del Parco Archeologico di Pompei, possano paritariamente accedervi tramite una trasparente procedura condivisa, che tenga conto delle seguenti priorità di massima: elevato pericolo per l'incolumità pubblica o privata determinato dall'immobile abusivo; esigenze di tipo archeologico, artistico e culturale del Parco Archeologico di Pompei; la salvaguardia del decoro dei complessi monumentali di rilevante interesse nazionale, quale, appunto, il Parco Archeologico di Pompei; natura criminale o comunque speculativa dell'immobile stesso; maggiore rilevanza dell'impatto ambientale del medesimo immobile, oltre che vetustà dello stesso.

Sul punto, va fatto, inoltre, rinvio anche ai criteri di priorità individuati, con decreto n. 62/15, datato al 10 dicembre 2015, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli e fatti propri, di seguito, dall'Avvocato Generale della Repubblica di Napoli, al quale ultimo è rimesso il coordinamento dell'Ufficio Demolizioni della Procura Generale.

TUTTO CIO' CONSIDERATO E RITENUTO SI CONCORDA QUANTO SEGUE

VII) I Magistrati titolari di procedimenti esecutivi in tema di demolizioni, in forza alla Procura Generale della Repubblica di Napoli ed alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, per ciascun immobile, oggetto dei detti procedimenti, ubicato nelle aree di competenza del Parco Archeologico di Pompei, per il quale siano esauriti i preliminari adempimenti in rito e possa procedersi celermente all'abbattimento, fanno redigere il progetto ed il preventivo di demolizione con ripristino.

Il consulente tecnico incaricato si confronta preventivamente con il Parco Archeologico di Pompei per quanto attiene alle esigenze archeologiche, artistiche e culturali delle quali l'Ente è portatore ed alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.

L'Ufficio di Procura Generale ovvero di Procura della Repubblica procedente comunica, entro il 31 luglio di ciascun anno, la predetta relazione finale di consulenza al Parco Archeologico

di Pompei, richiedendo al medesimo Ente la disponibilità dei fondi necessari per la demolizione dell'immobile abusivo ed il ripristino dello stato dei luoghi.

VIII) Il Parco Archeologico di Pompei comunica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'Ufficio demolizioni della Procura Generale della Repubblica di Napoli ed a quello della Procura della Repubblica di Torre Annunziata l'elenco delle demolizioni giudiziali con ripristino per le quali ha ricevuto richieste di finanziamento, indicando anche la somma complessiva che il Parco stesso ha deliberato di stanziare per l'esecuzione delle stesse demolizioni.

Nella medesima comunicazione sono indicate, per ciascun immobile abusivo, anche le esigenze di tipo archeologico, artistico e culturale alle quali il Parco Archeologico di Pompei intende dare priorità, poiché rientranti in una già predisposta pianificazione organica di interventi volti alla tutela e riqualificazione del territorio.

IX) L'Avvocato Generale della Repubblica di Napoli, anche nella qualità di Coordinatore dell'Ufficio Demolizioni della Procura Generale, entro il 30 novembre di ciascun anno, nell'ipotesi di pluralità di demolizioni di competenza della Procura Generale e della Procura della Repubblica di Torre Annunziata suscettibili di finanziamento da parte del Parco Archeologico di Pompei e di incapienza dei fondi a disposizione di quest'ultimo per tale finanziamento, convoca, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, una riunione organizzativa con il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, ovvero con il magistrato da questi delegato per il coordinamento delle demolizioni giudiziali, e con i Sostituti degli stessi Uffici che si ritenga debbano essere presenti.

Nel corso della riunione suddetta si decide in maniera condivisa quali demolizioni con ripristino debbano essere eseguite con precedenza sulle altre e come debbano essere ripartiti i finanziamenti messi a disposizione dal Parco Archeologico di Pompei.

La decisione viene presa in base ai criteri di priorità già anticipati nel secondo capoverso del paragrafo VI) e tenendo conto delle indicazioni del Parco Archeologico di Pompei già menzionate nel primo capoverso del paragrafo VIII).

X) L'Avvocato Generale della Repubblica di Napoli, anche nella qualità suddetta, comunica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Parco Archeologico di Pompei gli esiti della riunione organizzativa di cui al paragrafo IX), indicando quali demolizioni giudiziali con ripristino debbano avere la precedenza e come debba essere ripartito fra gli Uffici della Procura Generale e della Procura della Repubblica di Torre Annunziata lo stanziamento annuale dei fondi deliberato dalla Direzione del suddetto Parco.

Il Parco Archeologico di Pompei, per ciascuna richiesta di finanziamento indicata dall'Avvocato Generale, comunica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, l'assegnazione dei fondi necessari per il finanziamento degli interventi di demolizione e ripristino.

XI) Nell'ipotesi di demolizioni di competenza di uno solo degli uffici requirenti su indicati ovvero di capienza dei fondi del Parco Archeologico di Pompei per il finanziamento di tutte le demolizioni, non si farà luogo alla riunione indicata al paragrafo IX) e il coordinamento e la reciproca informazione di cui al paragrafo X) saranno assicurati dalla corrispondenza diretta tra la Procura Generale, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata e il Parco Archeologico di Pompei.

XII) I lavori di demolizione sono di regola completati entro la fine dell'anno solare in cui è avvenuta l'assegnazione dei fondi.

L'Ufficio della Procura procedente informa il Parco Archeologico di Pompei delle cause di eventuali ritardi, chiedendo motivatamente che il finanziamento sia prorogato all'anno successivo.

Alla fine dei lavori di demolizione, il consulente tecnico direttore dei lavori redige una breve relazione descrittiva e fotografica della eseguita demolizione e del ripristino, evidenziando, in particolare, l'avvenuto soddisfacimento delle esigenze paesaggistiche, naturalistiche, archeologiche,

artistiche e culturali del territorio e le modalità di ripristino dello stato dei luoghi precedentemente concordate con il Parco.

Alla relazione deve essere allegato anche il verbale di consegna dell'area di sedime all'ente pubblico eventualmente divenutone *ope legis* proprietario ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, del testo Unico n. 380 del 2001.

L'Ufficio della Procura precedente invia al Parco Archeologico di Pompei copia della predetta relazione, il consuntivo delle spese affrontate per la direzione dei lavori e per l'esecuzione delle opere di demolizione e ripristino oltre che i decreti di liquidazione degli onorari dovuti al consulente direttore dei lavori e dei corrispettivi dovuti al consulente titolare dell'impresa che ha eseguito la demolizione.

Il Parco Archeologico di Pompei provvede direttamente ad emettere i provvedimenti di pagamento esecutivi dei decreti di liquidazione ricevuti dalla Procura della Repubblica precedente.

Nel caso di somme di danaro parzialmente risparmiate rispetto al preventivo o di somme di danaro non più necessarie in ragione dell'essere stata eseguita l'autodemolizione, i finanziamenti non utilizzati restano al Parco Archeologico di Pompei.

Le somme parzialmente risparmiate o non utilizzate saranno dal Parco Archeologico di Pompei interamente reimpiegate l'anno successivo per implementare il gettito dei finanziamenti delle demolizioni giudiziali con ripristino.

XIII) Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso ed integra, con riferimento allo specifico oggetto, da un lato, il già citato "Protocollo di intesa sulla disciplina delle demolizioni di opere abusive", sottoscritto in data 28 novembre 2018 fra la Procura Generale della Repubblica di Napoli e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata e, dall'altro, il protocollo d'intesa, anch'esso già citato, stipulato in data 1.8.2019 e rinnovato in data 28.7.2021 tra la Procura della Repubblica di Torre Annunziata e il Parco Archeologico di Pompei avente ad oggetto la collaborazione istituzionale tra i due Uffici ai fini del contrasto al saccheggio e al traffico delle opere d'arte e di reperti archeologici delle aree di competenza del Parco Archeologico di Pompei.

Il presente protocollo, sottoscritto con firma digitale da ciascuno degli Uffici firmatari, verrà comunicato, a cura della Procura Generale di Napoli, al C.S.M. Osservatorio permanente per l'efficienza delle procedure esecutive e l'attuazione delle buone prassi, al Ministro della Transizione ecologica, al Ministro della Cultura, al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Campania ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.

Napoli, 26 gennaio 2023

Il Procuratore Generale della Repubblica di Napoli
dott. Luigi Riello

L'Avvocato Generale della Repubblica di Napoli
dott. Antonio Gialanella

Il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata
dott. Nunzio Fragliasso

Il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei
dott. Gabriel Zuchtriegel